



CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **10** Del **23/02/2023**

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMU A DECORRERE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2023.

Il giorno **23/02/2023** alle ore **21:04** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità mista.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	GARGIULO SIMONE	X		14	GANGI CARMELO	X	
2	MIGLIAVADA VITTORIO		X	15	MARIANI SIMONA	X	
3	RAMPI LUCA	X		16	CANZIAN STEFANO	X	
4	PARRAVICINI DAVIDE	X		17	MORO JENNIFER	X	
5	DONGHI MARIA GRAZIA	X		18	CORTI ROBERTO	X	
6	BIELLA ARIANNA	X		19	GEROSA GIORGIO	X	
7	ZECCHIN ANTONIO	X		20	SICURELLO MARTA	X	
8	POZZI STELIO GIORGIO	X		21	TACCAGNI ACHILLE	X	
9	PEREGO ANGELO	X		22	PASQUALI FRANCESCO	X	
10	VACCARO ANDREA	X		23	BURGIO FEDERICO	X	
11	BONACCI MASSIMILIANO	X		24	COLICCHIA COSTANZA SAMUEL DOMENICO	X	
12	AROSIO FABIO PIETRO MARIO	X		25	FOTI ANDREA		X
13	CANTU' ANDREA	X					

Risultano presenti N° **23** componenti l'assemblea.

Risultano assenti N° **2** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta il **Presidente Arosio Fabio Pietro Mario**,
Assiste la seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Elena Bello**.

Il Presidente dà la parola all' Assessore al Bilancio, Marco Luigi Dell' Orto, il quale illustra il presente punto relativo alla modifica aliquote IMU a decorrere dall'anno d'imposta 2023.

Al termine della presentazione, sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati e conservati nel verbale di seduta depositato agli atti, il Presidente dichiara chiusa la discussione pone in votazione il punto 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha disposto:

- al comma 738 che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- al comma 780 l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni *"concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI"*, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 07/02/2022 sono state confermate anche per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU che erano state stabilite con delibera di C.C. n. 19 del 28/05/2020 ad oggetto: "Approvazione aliquote I.M.U. anno 2020" così come successivamente rettificata con delibera di C.C. n. 37 del 22/10/2020:

- 1) aliquota 0,60 per cento per le abitazioni principali, e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9;
- 2) aliquota 0,40 per cento per gli immobili di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi della legge 431/98;
- 3) aliquota 0,00 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 4) aliquota 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 5) aliquota 1,04 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale D5 e D8;
- 6) aliquota 1,06 per cento per le aree edificabili;
- 7) aliquota 0,98 per cento per i terreni agricoli e per tutte le altre tipologie di fabbricati;

Considerato che la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che *"l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento"*;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 30 dicembre 1993](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Tenuto conto che secondo il comma 756 della legge n. 160 del 2019 "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (quindi entro il 29 giugno 2020) e preso atto che ad oggi il decreto di cui al punto precedente non è ancora stato adottato;

Vista la delibera di G.C. n. 305 del 22.12.2022 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2020;

Visto l'Accordo Locale Quadro per i Comuni dell'Ambito di Desio in vigore dal 1/10/2021, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come modificato prima dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 e successivamente dal Decreto Interministeriale 16 gennaio 2017 al fine di incentivare alla locazione a canone concordato i proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo, nonché da ultimo l'accordo territoriale sottoscritto dalle associazioni di rappresentanza della proprietà immobiliare e dell'inquilinato valido per tutti i Comuni della Provincia di Monza e Brianza;

Considerato che per garantire gli equilibri di bilancio, la continuità dei servizi erogati alla Città e il relativo finanziamento è necessario aumentare le aliquote per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e per i terreni agricoli, applicando agli stessi l'aliquota del 1,06%;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1 d.lgs. 267/2000, allegati e parte integrante del presente atto deliberativo;

Con voti favorevoli n. **15** (Cons. Gargiulo, Rampi, Parravicini, Donghi, Biella, Zecchin, Pozzi, Perego, Bonacci, Vaccaro, Arosio, Cantù, Gangi, Mariani, Canzian), **contrari** n. **8** (Cons. Moro, Corti, Gerosa, Sicurello, Taccagni, Pasquali, Burgio, Colicchia) **astenuiti** n. **0**

D E L I B E R A

a) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

	Tipologia Immobile	Aliquota
1	Abitazione principale, e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,60 %
2	Immobili di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98	0,40 %
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
4	Aree fabbricabili	1,06 %
5	Terreni agricoli	1,06 %
6	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 %

b) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

c) di confermare la delibera di G.C. n. 305 del 22.12.2022, con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023;

d) di rinviare per tutto quanto non previsto dal presente atto alle disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria (IMU) nonché al relativo regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 28.05.2020;

e) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Arosio Fabio Pietro Mario

IL Segretario Generale
Dott.ssa Elena Bello

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)
